

**Comune di Spresiano
(Provincia di Treviso)**

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI ALLIETAMENTO,
DI TRATTENIMENTO
E DI PUBBLICO SPETTACOLO**

- Delibera C.C. n° 19 del 29.05.2007: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'attività di allietamento, di trattenimento e di pubblico spettacolo"

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO, DI TRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 1 oggetto e finalità

I. Il presente regolamento, emanato in base all'art. 117, comma 6, della Costituzione e con riferimento alla L. 5.6.2003 131, disciplina le attività di allietamento, di intrattenimento e di pubblico spettacolo nell'ambito del territorio comunale.

Il regolamento è adottato in esecuzione e attuazione degli articoli 68, 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2 definizioni

I. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) per T.U.L.P.S. il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

b) per **“allietamento”**: l'attività svolta nei pubblici esercizi non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69, 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19.08.1996 quali, ad esempio, mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo art. 3;

c) per **“trattenimento”**: l'attività svolta nei pubblici esercizi, o indipendentemente, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996 quali, ad esempio, l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, ballo, qualora esercitate in sale apposite o alle condizioni previste dal medesimo art. 80;

d) per **“pubblico spettacolo”**: l'attività svolta nei pubblici esercizi, o indipendentemente, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996 quali ad esempio, esibizione di danza, cabaret e simili
Di seguito il termine **“trattenimento”** si riferisce sia al trattenimento che al pubblico spettacolo;

e) per **“dichiarazione di inizio attività”** e **“domanda”**, la dichiarazione e la domanda presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 19 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ai competenti uffici comunali in una qualsiasi delle forme consentite dalla vigente normativa.

Art. 3 allietamento

1. L'allietamento è consentito osservate le seguenti prescrizioni:

- a) l'iniziativa non è organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata;
- b) è esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioè tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'allietamento stesso;
- c) non è consentita l'emissione, al fine della fruizione della clientela all'allietamento, di un biglietto d'ingresso, prenotazione, tessera o simili;
- d) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non viene aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
- e) l'assetto ordinario dei locali non viene modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
- f) nell'esercizio pubblico di somministrazione, deve svolgersi solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;
- g) non sono allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
- h) non è data, in alcun modo, pubblicità dell'evento.

2. Gli allietamenti sono consentiti nei seguenti orari:

- a) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, Juke-box e simili, all'interno del locale, fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio. Quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 22.00;
- b) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'esterno del locale, fino alle ore 22.00.
- c) apparecchi di Karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'interno del locale, fino alle ore 24.00. Quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, l'allietamento dovrà terminare entro le ore 23.00.

3. Deroghe generali potranno essere emanate dal Comune per gli apparecchi televisivi in occasione di determinati avvenimenti.

4. Durante il periodo delle festività natalizie (dall'1 dicembre al 6 gennaio), nell'ultima settimana intera di carnevale e nell'ultima giornata di carnevale, in occasione delle seguenti festività consolidate: 14 febbraio – S. Valentino, 8 marzo – Festa della donna, è concessa la deroga all'osservanza dell'orario stabilito al numero 2) fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio.

5. L'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Art. 4 sistema autorizzatorio dell'allietamento

1. L'attività di allietamento di cui all'articolo 3 è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio, se alle condizioni ivi stabilite. Qualora l'allietamento consista in karaoke nonché esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, il titolare dell'attività comunica al Comune, almeno cinque giorni prima dell'evento, quanto segue:

- a) la tipologia dell'allietamento;
- b) l'esistenza dei presupposti indicati all'art. 3;
- c) le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa.

2. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e per tutela del pubblico interesse, il Comando di Polizia locale può chiedere all'interessato integrazioni e, o, precisazioni, nonché disporre il differimento e, o, la modificazione dello svolgimento di ognuna delle iniziative programmate.

Art. 5 trattenimento nei pubblici esercizi

1. Il trattenimento nei pubblici esercizi e negli altri luoghi previsti è sempre consentito se sono osservate le prescrizioni contenute nel presente articolo oltre a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni del settore.

2. Fermo quanto definito nel precedente art. 2, è considerata trattenimento l'attività posta in essere dal titolare del pubblico esercizio o da chiunque quando l'iniziativa configura in concreto una delle tipologie contemplate dagli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., in special modo se è accompagnata anche da una sola delle seguenti condizioni:

- a) è emesso, al fine di consentire alla clientela l'accesso, un biglietto d'ingresso, tessera o simili;
- b) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio è aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
- c) l'assetto ordinario dei locali è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'evento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
- d) sono approntate pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
- e) è data pubblicità al trattenimento.

3. L'esercizio di trattenimenti comporta automaticamente l'obbligo autorizzatorio previsto dall'art. 68 T.U.L.P.S..

4. Le attività di trattenimento, così come definite nell'art.2, lett. c), ferme restando le limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento che, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S, il Sindaco, per ragioni di pubblico interesse, ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, può imporre, sono consentite solo all'interno del locale fino alle ore 24.00 e all'esterno fino alle ore 22.00. Per i trattenimenti all'interno del locale, quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, il trattenimento medesimo dovrà terminare entro le ore 23.00

5. In ogni caso, l'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Art. 6 sistema autorizzatorio del trattenimento nei pubblici esercizi

1. Il titolare del pubblico esercizio presenta, prima dell'inizio della stessa una dichiarazione di inizio attività e la comunicazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 T.U.L.P.S.
2. La dichiarazione e la comunicazione, predisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sono presentate utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti.
3. Nella dichiarazione sono indicati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale;
 - b) la tipologia del trattenimento, il numero e il periodo degli eventi, ai sensi dell'art. 116 regolamento t.u.l.p.s.
 - B) la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 t.u.l.p.s.
 - C) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del t.u.l.p.s.
 - D) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del t.u.l.p.s.
 - e) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
4. Nella comunicazione è indicata la data presunta di inizio dell'attività.
5. Nel caso in cui il titolare del pubblico esercizio, o il promotore dell'iniziativa, non sia già in possesso della dichiarazione di agibilità prevista dall'art. 80 t.u.l.p.s., presenta una domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990.
6. La domanda è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti.
7. Nella domanda sono dichiarati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale.
 - b) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
 - c) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.
 - d) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di e) la tipologia del trattenimento ai sensi dell'art. 116 del regolamento T.U.L.P.S..
8. Alla domanda è allegata la documentazione per l'ottenimento della dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S..
9. Il termine del silenzio assenso decorre dalla data di accertamento dell'agibilità, qualora prevista.

Art. 7 trattenimento al di fuori dei pubblici esercizi

1. Il trattenimento in luoghi diversi dai pubblici esercizi è soggetto ad autorizzazione.
2. La Giunta municipale individua le aree del territorio comunale in cui non è consentito l'esercizio dell'attività.
3. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi dell'art. 9 del t.u.l.p.s.
4. In ogni caso, l'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.
5. Gli spettacoli circensi o altre particolari forme di spettacolo, allestiti su aree a tal fine individuate dal Comune, sono sottoposti al procedimento della d.i.a. se l'affluenza prevista è inferiore a 200 persone; in tal caso il titolare presenta la d.i.a. con i contenuti indicati all'articolo 6, comma 3 e allega la certificazione del tecnico abilitato ai sensi della legge 818/1984 attestante il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla regola tecnica; se l'attività non è inclusa nell'elenco che determina le specifiche regole tecniche è rispettata, qualora possibile, la disciplina del decreto legislativo 626/1994.

Art. 8 sistema autorizzatorio del trattenimento al di fuori degli pubblici esercizi

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 7, è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 68 del t.u.l.p.s..
2. La domanda è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti.
3. Nella domanda sono dichiarati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale.
 - b) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del t.u.l.p.s.
 - C) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del t.u.l.p.s.
 - D) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di e) la tipologia del trattenimento ai sensi dell'art. 116 del regolamento t.u.l.p.s..
4. Alla domanda è allegata la documentazione per l'ottenimento della dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 t.u.l.p.s.
5. Il termine del silenzio assenso decorre dalla data di accertamento dell'agibilità, qualora prevista.

Art. 9 Attività non imprenditoriale

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento organizzato a fini non imprenditoriali, in occasione di sagre o fiere locali, non è assoggettato all'art.68 t.u.l.p.s..
2. L'esercizio dell'attività è, comunque, soggetta a comunicazione.
3. La comunicazione deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti.
4. Nella comunicazione devono essere indicati:
 - a) l'ente promotore, i dati anagrafici della persona intestataria, la qualifica e il codice fiscale
 - B) la tipologia del trattenimento;
 - C) la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 t.u.l.p.s.
5. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi del presente regolamento.
6. In ogni caso, l'organizzatore osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Art. 10 attrezzature singole

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento mediante l'installazione di singole attrezzature iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è soggetto a dichiarazione d'inizio attività e comunicazione ai sensi dell'art. 19 legge 241/1990 e agli effetti di cui all'art. 68 del t.u.l.p.s. nel caso in cui l'attività non sia esercitata direttamente dal titolare dell'esercizio pubblico o commerciale.
2. Nel caso in cui l'installazione delle attrezzature è disposta direttamente dal titolare dell'esercizio pubblico o commerciale, l'attrazione è considerata allietamento, ai sensi dell'art. 4.
3. L'imprenditore presenta, prima dell'installazione delle attrezzature una dichiarazione di inizio attività e la comunicazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 T.U.L.P.S.
4. La dichiarazione e la comunicazione, predisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sono presentate utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti.
5. Nella dichiarazione sono indicati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale;
 - b) la tipologia del trattenimento, il numero di iscrizione delle attrezzature nell'elenco di cui all'art. 4 legge 337/1968, il periodo e il luogo dell'installazione.
 - c) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.

d) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.
e) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;

6. Nella comunicazione è indicata la data presunta di inizio dell'attività.

7. Ogni eventuale modifica del parco attrezzature collocate nel territorio del comune è comunicata al Comando della Polizia municipale.

Art. 11 istruttoria procedimentale

1. La comunicazione, di cui all'art. 4 e quella prevista dall'art. 19 della legge 241/1990 scritta su carta semplice è presentata direttamente al Comune.

2. La dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 19 della legge 241/1990, scritta su carta semplice, è presentata con le modalità di cui al comma 1.

3. La domanda di autorizzazione prevista dall'art. 20 della legge 241/1990, scritta su carta resa legale, è presentata direttamente al Comune.

4. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.

5. I termini possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo il disposto del comma 6, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli necessariamente allegati alla denuncia o alla domanda.

Art. 12 requisiti di onorabilità

In attesa dell'emanazione di disposizioni regionali in materia di polizia amministrativa, i requisiti di onorabilità, con riferimento all'art. 11, secondo comma del T.U.L.P.S. si intendono posseduti, salvo richiesta del Prefetto, ai sensi del penultimo comma dell'art. 19 Dpr 616/1977.

Art. 13 sanzioni

1. In caso di violazione o inottemperanza al presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art.7 bis del D. Lgs.267/2000, e s.m.i.
2. Rimangono inoltre ferme, in materia di trattenimenti, le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni.